

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 356}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CERQUETTI, GUALANDI, SPAGNOLI, MOSCHINI,
PETROCELLI, QUERCIOLI, TRIVA, VIOLANTE**

Presentata l'11 agosto 1983

Norme sull'amministrazione della polizia locale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel corso della VIII legislatura un apposito comitato ristretto svolse attività di unificazione delle proposte di legge inerenti la polizia locale.

È noto che il tempo più rilevante venne dedicato all'audizione degli interessati (ANCI, UPI, FLEL, nonché le associazioni professionali dei comandanti ANCUPM e dei vigili ANVU). Contemporaneamente numerosi membri del comitato parteciparono ad una quantità di convegni di categoria in tutta Italia.

Ne uscì quindi un'ampia attività di consultazione, sfociata infine in una bozza di testo unificato redatta dal primo relatore onorevole Mastella e che riceveva la selezione ragionata di tale ampio lavoro, concluso all'inizio dell'estate del 1982.

Successivamente il comitato ristretto, convocato dal nuovo relatore dopo ben dieci mesi, non poté svolgere attività alcuna.

Noi comunisti, all'inizio della IX legislatura, riteniamo necessario ripresentare non più la nostra proposta originaria n. 1971, ma quella che va appunto sotto il nome di « bozza Mastella » e ciò per le ragioni seguenti:

1) non si può ricominciare tutto daccapo;

2) abbiamo contribuito in modo notevole alla stesura di quella bozza e ci riconosciamo nelle linee generali che la sorreggono nonché in quasi tutte le soluzioni particolari ivi previste;

3) dopo la diffusione presso il pubblico, tale bozza ha riscosso il consenso degli interessati e in particolare della FLEL, dell'ANCUPM e dell'ANVU, che ne

hanno richiesto la difesa contro eventuali stravolgimenti e, insieme, una rapida approvazione.

Da parte nostra abbiamo ovviamente provveduto a recepire alcune modifiche:

all'articolo 3 (su obiezioni avanzate dalla Direzione generale di polizia, per correggere una formulazione equivoca);

all'articolo 5 (su obiezione dell'ANCI, per rendere più elastica la questione delle armi, ripresa all'articolo 9, punto 2);

all'articolo 16 (per meglio adeguare la nota questione dell'indennità di polizia locale all'evolversi della contrattualistica del pubblico impiego).

Riaffermiamo infine la nostra volontà di giungere al più presto al rinnovamento di questa normativa, anche per non essere in ritardo rispetto alle iniziative legislative intraprese da alcune regioni, pur in assenza di una legge quadro e di principi come quella qui proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

SOGGETTI E AUTORITÀ DELLA
POLIZIA LOCALE

ART. 1.

I comuni, per l'espletamento delle funzioni di polizia loro attribuite da leggi dello Stato o delle regioni e province autonome, dispongono di appositi corpi o servizi, o comunque svolgono attività, cui sono addetti agenti e ufficiali di polizia locale.

ART. 2.

Il sindaco è autorità di polizia locale nel territorio del proprio comune.

Nell'esercizio di tali funzioni egli stabilisce l'indirizzo, impartisce le direttive di massima e vigila sullo svolgimento delle attività di polizia locale e assume i relativi provvedimenti.

Il sindaco dispone del personale di polizia locale alle dipendenze del comune.

Sono forze di polizia locale alle dipendenze del comune quegli addetti che la precedente legislazione ha denominato vigili urbani, guardie campestri e boschive, guardie municipali, agenti, e che vengono ricompresi nello stato giuridico di cui agli articoli 5 e 7 della presente legge.

I comandanti e i capi dei corpi e servizi di polizia municipale — comunque denominati e purché siano previsti negli appositi ordinamenti definiti per regolamento — sono direttamente responsabili verso il sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego degli uomini loro affidati.

Gli addetti alle attività di polizia municipale sono tenuti ad eseguire le disposizioni impartite dai superiori gerarchici in attuazione delle direttive formulate dalle autorità competenti, nei limiti del proprio stato giuridico e delle leggi.

ART. 3.

Nell'ambito del territorio del comune, qualora vengano richiesti o il concorso o il coordinamento delle forze di polizia locale per particolari attività da svolgere con le forze di polizia dello Stato e coi corpi della protezione civile, il sindaco decide in merito alla partecipazione municipale. Egli concorda altresì le forme ed i limiti dell'impegno delle forze di polizia locale al concorso ed al coordinamento, fermo restando che questi possono avere luogo soltanto compatibilmente con le competenze della polizia locale e non danno luogo ad alcuna forma di reciproca dipendenza.

Il sindaco, per l'espletamento delle proprie funzioni di polizia diverse da quelle di polizia locale, può disporre del personale di polizia dipendente dal comune soltanto laddove manchino organi dei vari corpi di polizia di Stato.

ART. 4.

I presidenti delle province, per lo svolgimento delle funzioni specifiche e settoriali di polizia locale di loro competenza, dispongono di apposito personale, in analogia a quanto stabilito per i sindaci dei comuni sia per lo stato giuridico e sia, qualora l'ente lo ritenga necessario e lo definisca con regolamento, per le opportune forme organizzative, secondo tutte le disposizioni della presente legge.

TITOLO II

UFFICIALI E AGENTI DI POLIZIA
LOCALE

ART. 5.

Sono ufficiali di polizia locale coloro i quali hanno nei comuni e nelle province funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo del personale di polizia locale.

Sono agenti di polizia locale coloro i quali hanno la funzione di operatore per tutte le attività di polizia affidate ai comuni e alle province di appartenenza.

Ufficiali e agenti di polizia locale hanno il compito di prevenire e reprimere le infrazioni alle norme la cui tutela spetta agli enti locali e non sia esclusiva dei competenti organi statali; curano l'osservanza delle ordinanze e dei provvedimenti delle autorità locali e regionali; compiono accertamenti anagrafici e tributari; prestano servizi armati di ordine, di vigilanza e scorta per gli organi e per l'amministrazione di appartenenza; concorrono alla notificazione degli atti; prestano soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni.

Tali qualifiche, ultimata la preparazione di base, vengono riconosciute automaticamente all'atto dell'impiego in servizio e legittimano il porto dell'arma che viene data in dotazione, insieme alle munizioni, dall'amministrazione di appartenenza secondo le disposizioni che saranno stabilite nel regolamento di cui all'articolo 10.

L'apposito documento di riconoscimento, rilasciato dall'ente di appartenenza, contiene tra l'altro gli estremi relativi alle armi in dotazione.

ART. 6.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia locale sono rispettivamente ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, limitatamente alle norme la cui tutela spetta innanzitutto all'ente locale di appartenenza. Negli altri casi, restano comunque fermi gli obblighi per la flagranza nell'illecito e del rapporto.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia locale sono altresì, rispettivamente, ufficiali e agenti di polizia stradale, secondo l'articolo 137 del decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1959, n. 393.

L'articolo 18 del regio decreto 31 agosto 1907, n. 690 è sostituito dal seguente:

« Sono pure agenti di pubblica sicurezza le guardie di finanza e forestali, nonché gli agenti di custodia ».

Nulla è mutato, infine, circa gli obblighi che gli appartenenti alle polizie degli enti locali hanno nei confronti degli ufficiali e degli agenti di polizia tributaria, per l'articolo 32 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

ART. 7.

I comuni e le province non possono avere alle loro dirette dipendenze guardie particolari giurate di cui all'articolo 133 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Le guardie che i comuni e le province adibiscono per regolamento a svolgere singole o ridotte funzioni armate di vigilanza, scelte tra quelle indicate al terzo comma dell'articolo 5, sono ufficiali o agenti di polizia locale limitatamente a quelle funzioni e secondo le previsioni degli articoli 5 e 6 della presente legge.

Il personale attualmente in servizio presso i comuni e le province ai sensi dell'articolo 133 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, viene reinquadrato sulla base di apposite declaratorie: o nei limiti di competenza e di stato definiti col precedente comma, o nella pienezza delle previsioni degli articoli 5 e 6 e comunque nell'ambito degli articoli 1 e 4 della presente legge.

ART. 8.

Gli impiegati amministrativi e tecnici dei comuni, delle province e delle unità sanitarie locali che siano stati incaricati, per legge o per regolamento, di ricercare ed accertare determinate specie di reati, in aggiunta a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 221 del codice di procedura penale approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 2399, sono ufficiali e agenti di polizia locale soltanto per le specifiche funzioni loro assegnate e sono esclusi dalle previsioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 5.

ART. 9.

I regolamenti dei corpi e dei servizi di polizia locale prevedono che le attivi-

tà di polizia a questi demandate siano espletate con il personale di cui agli articoli 5 e 7, per il quale è norma:

1) che le attività vengano svolte in uniforme; possono essere svolte in abito civile quando ciò sia strettamente necessario per l'espletamento del servizio e venga autorizzato;

2) che i servizi d'ordine e di scorta, i servizi di vigilanza su beni e infine quelli di polizia stradale vengano eseguiti col porto delle armi di ordinanza, ferma restando la facoltà di indicare deroghe per altre attività;

3) che le attività vengano svolte nell'ambito dei rispettivi corpi e servizi; i distacchi e i comandi sono consentiti soltanto quando i compiti assegnati siano inerenti alle funzioni e alle qualifiche di polizia locale e purché la disciplina rimanga quella della organizzazione di appartenenza;

4) che l'ambito ordinario delle attività sia quello del territorio dell'ente di appartenenza o presso cui il personale sia stato comandato;

5) che alla precedente previsione siano aggiunti i seguenti casi particolari:

a) le missioni esterne per fini di collegamento e di rappresentanza sono ammesse senza alcuna formalità;

b) le missioni operative esterne di polizia, di iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità di inseguimento per la flagranza nell'illecito commesso nel territorio di appartenenza;

c) le missioni esterne per soccorso in caso di calamità e disastri, o per rinforzare altri corpi e servizi in occasioni stagionali o eccezionali, sono ammesse previa esistenza di appositi piani o di accordi tra le amministrazioni interessate; ne va data comunicazione al prefetto; inoltre vanno concordate con le organizzazioni sindacali e col personale, fatte salve le necessità dell'urgenza in caso di soccorso per calamità e disastri.

ART. 10.

Il Ministro dell'interno determina con proprio decreto e modalità della detenzione e del porto delle armi di ordinanza che le amministrazioni locali sono tenute ad assegnare al loro personale di polizia di cui agli articoli 5 e 7 della presente legge. Egli determina altresì il tipo delle armi e delle munizioni.

Le disposizioni indicate nel comma precedente sono emanate nell'ambito dei seguenti principi generali:

a) la scelta del tipo dell'arma cade esclusivamente tra le armi corte comprese nel catalogo delle armi comuni da sparo e deve essere adeguato alle funzioni attribuite ai vari tipi di addetti alla polizia locale e allo scopo esclusivo della difesa personale;

b) per servizi particolari inerenti la cattura e l'abbattimento di animali nonché, in generale, per i servizi venatori sono parimenti autorizzate la detenzione e il porto di apposite armi aggiuntive a quella di cui al punto precedente;

c) la determinazione delle quantità di armi e dei relativi munizionamenti che ogni amministrazione può possedere, deve rispondere alle necessità dei rispettivi organici di polizia, con l'aggiunta di quanto serve per l'addestramento e per la eventuale attività sportiva;

d) le armi e le munizioni sono conservate dai singoli e dagli enti in condizioni di massima sicurezza;

e) l'addestramento obbligatorio deve svolgersi con modalità che abbiano per scopo la sicurezza; la vigilanza sulle modalità dell'addestramento e il giudizio sul superamento del corso annuale previsto dall'articolo 1 della legge 28 maggio 1981, n. 286, è devoluto ad ufficiali di polizia locale designati dalla amministrazione di appartenenza;

f) al di fuori del servizio e del territorio di competenza, gli ufficiali e gli agenti di polizia locale hanno gli obblighi e le facoltà del cittadino munito del

porto d'armi per difesa personale o per attività sportiva, ma limitatamente alle armi assegnate dalla amministrazione di appartenenza.

Il controllo sulla osservanza della disciplina di cui al presente articolo è devoluto ai questori delle province.

TITOLO III

NORME DI PRINCIPIO SUI CORPI E SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

ART. 11.

L'ordinamento e gli organici dei corpi e dei servizi di polizia locale sono determinati dai rispettivi enti per lo svolgimento dei compiti loro affidati, tenuto conto:

- a) della densità, quantità e flussi della popolazione;
- b) della morfologia e dei caratteri urbanistici del territorio;
- c) degli indici di violazione delle norme che da tali enti debbono essere fatte rispettare;
- d) delle fasce di copertura oraria dei servizi;
- e) della suddivisione del territorio in circoscrizioni;
- f) di altri criteri di carattere socio-economico.

La formula e la dimensione organizzativa di cui sopra deve fare esplicito riferimento ai parametri di cui all'articolo 15 lettera a) della presente legge, al fine di determinare l'ordinamento del personale.

Questi si articola, sulla base del grado di professionalità, nelle tre seguenti qualifiche funzionali necessarie ai fini dei precedenti articoli 5 e 7:

- a) dirigenti;
- b) addetti al coordinamento e controllo;
- c) operatori.

Gli enti locali determinano altresì nei particolari le norme concernenti l'avanzamento, l'accesso alle singole qualifiche funzionali, le attribuzioni, i doveri e le responsabilità e quanto altro si riferisca all'addestramento e ai limiti di impiego.

Le determinazioni indicate nel presente articolo sono assunte mediante regolamento.

ART. 12.

Gli enti locali, anche mediante forme associative e col concorso delle regioni e province autonome, predispongono:

a) centri per lo studio dei problemi relativi alla polizia locale e in particolare per l'assistenza tecnica, per la standardizzazione delle uniformi e degli equipaggiamenti, per l'aggiornamento dei mezzi e delle procedure della polizia locale;

b) scuole e corsi per la formazione di base e per l'aggiornamento tecnico e professionale degli addetti alla polizia locale;

c) servizi per la medicina preventiva e per il mantenimento della efficienza fisica degli addetti alla polizia locale;

d) iniziative dirette a costituire, se necessario, consorzi volontari o associazioni tra enti locali per la gestione delle attività di polizia loro demandate, con la definizione preventiva delle aliquote di personale e di mezzi da mettere a disposizione ordinaria di ogni singolo ente.

Le uniformi della polizia locale debbono essere tali da escludere la stretta somiglianza con le uniformi delle forze di polizia e delle forze armate dello Stato.

Le attività di cui al presente articolo vengono svolte applicando il metodo della consultazione con le organizzazioni sindacali, con i lavoratori del settore e con le organizzazioni professionali eventualmente esistenti.

ART. 13.

Le regioni e le province autonome, nell'ambito delle funzioni legislative in materia di polizia locale urbana e rurale,

sentiti gli enti locali interessati, determinano norme di principio per:

a) assicurare che l'esercizio delle funzioni di polizia locale nel territorio sia esplicato ovunque in modo omogeneo e con pari efficacia;

b) adeguare l'organizzazione territoriale delle funzioni di polizia locale a quella degli altri servizi sociali, determinandone le dimensioni ottimali anche mediante organizzazioni consortili;

c) migliorare l'efficacia delle attività di polizia locale mediante una continua opera di formazione e di aggiornamento della qualificazione professionale degli addetti;

d) ricercare tra tutte le autorità di polizia locale del territorio la più stretta collaborazione nelle funzioni di loro competenza, anche sollecitando forme adeguate di cooperazione dei cittadini;

e) promuovere e coordinare gli interventi di pertinenza degli enti locali in favore della protezione civile, della amministrazione della giustizia, delle forze di polizia e delle forze armate dello Stato.

TITOLO IV

NORME DI PRINCIPIO CONCERNENTI LO STATO GIURIDICO E IL TRATTA- MENTO ECONOMICO DEGLI ADDETTI ALLA POLIZIA LOCALE

ART. 14.

Per l'accesso alle varie qualifiche funzionali di cui all'articolo 11, terzo comma, è prescritto il possesso dei seguenti titoli di studio:

a) titolo di studio della scuola dell'obbligo per la qualifica di operatore;

b) titolo di studio della scuola secondaria superiore o equivalente per la qualifica di addetto al coordinamento e al controllo;

c) diploma di laurea per la qualifica di dirigente.

La copertura dei posti di addetto al coordinamento e al controllo deve avvenire, con priorità, attraverso concorsi interni riservati agli operatori.

Per la copertura del posto di comandante o di capo del servizio di polizia locale, se esistono uno o più dirigenti, dovrà essere esperito con priorità un concorso interno ad essi riservato.

Per il personale in attività di servizio, l'accesso alle qualifiche di cui al primo comma, lettere *b*) e *c*), può essere consentito con il possesso del titolo di studio immediatamente inferiore, purché con almeno cinque anni di servizio effettivo in un corpo o servizio di polizia locale.

Costituisce titolo preferenziale per lo accesso alle qualifiche funzionali di cui al primo comma, l'appartenere o l'aver appartenuto ad altro corpo o servizio di polizia locale, o alle forze di polizia dello Stato, o al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Le norme della legge 2 aprile 1968, n. 482, non sono applicabili per l'accesso alle qualifiche funzionali di cui agli articoli 5 e 7 della presente legge.

ART. 15.

Agli ufficiali e agli agenti di polizia locale di cui agli articoli 5 e 7 della presente legge si applicano le disposizioni dello stato giuridico dei dipendenti degli enti locali; in questo ambito e in aggiunta, le leggi delle regioni e delle province autonome dettano norme circa le materie seguenti:

a) i criteri per la definizione delle qualifiche funzionali necessarie per acquisire le qualità di ufficiali e di agenti di polizia locale, in rapporto alle entità-tipo dei corpi e dei servizi di polizia locale, cui gli organici previsti dal precedente articolo 11 debbono fare riferimento;

b) i criteri per la fissazione dei gradi e della loro eguale rappresentazione sulle uniformi, nel rispetto del divieto della assimilazione a quelli militari;

c) i criteri per determinare i requisiti psico-fisici, attitudinali e morali aggiuntivi a quelli previsti dall'articolo 14 e adeguati a garantire l'efficienza nelle funzioni di polizia locale;

d) i criteri per la determinazione delle particolari prove di selezione concorsuale necessarie per individuare i soggetti muniti dei predetti requisiti e più adatti a svolgere le funzioni di polizia locale;

e) le norme ed i criteri organizzativi necessari per rendere effettivi i diritti-doveri della specifica formazione tecnica di base, obbligatoria prima dell'effettivo impiego nel servizio per le varie qualifiche funzionali, e per l'aggiornamento tecnico e professionale degli addetti alla polizia locale;

f) i criteri per la individuazione dei particolari doveri di subordinazione e di disciplina degli addetti alla polizia locale, purché siano funzionali ai compiti di istituto e siano compatibili con lo stato giuridico dei dipendenti degli enti locali;

g) i criteri per il reimpiego del personale cui siano venuti a mancare i requisiti necessari per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale.

ART. 16.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia locale, di cui agli articoli 5 e 7 della presente legge, godono del trattamento economico stabilito dai contratti di lavoro per il personale degli enti locali.

Tuttavia, ai fini del riconoscimento della professionalità di tale personale, le apposite declaratorie non possono discostarsi dalle funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti in materia di polizia locale.

Gli accordi nazionali debbono altresì prevedere che a tale personale competano, in aggiunta allo stipendio in godimento:

a) una indennità determinata in base alle funzioni attribuite, ai contenuti di professionalità richiesti, nonché alla responsabilità e al rischio connessi al servizio e della quale vanno disciplinate eventuali forme e quantità di pensiona-

bilità. L'indennità non è dovuta al personale comandato o collocato in posizione che non comporti l'effettivo servizio nelle funzioni di polizia proprie dei corpi e dei servizi di appartenenza; essa compete comunque al personale assente per infortuni o malattie contratte in servizio o per causa di servizio;

b) altre indennità speciali determinate per chi svolge particolari attività, limitatamente al tempo del loro effettivo esercizio, con divieto di generalizzazione delle indennità stesse per effetto del possesso di qualificazioni o specializzazioni.

ART. 17.

Per gli infortuni e per le malattie contratte in servizio e per cause di servizio, si applicano le previdenze assicurative in vigore per il personale operaio presso l'INAIL e quanto altro previsto dalla vigente legislazione in materia di malattie professionali.

ART. 18.

La pensione spettante, in base alle vigenti disposizioni, al coniuge superstite ed agli orfani dei dirigenti e degli addetti al coordinamento e controllo, vittime del dovere in attività di servizio, è stabilita in misura pari al trattamento complessivo di attività percepito dal congiunto all'epoca del decesso o, qualora più favorevole, in misura pari al trattamento complessivo di attività del grado immediatamente superiore a quello rivestito dal congiunto all'epoca del decesso, ivi compresi gli emolumenti pensionabili, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e della indennità integrativa speciale che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati.

Per il coniuge superstite e gli orfani del personale operativo dei corpi o dei servizi di polizia locale vittime del dovere in attività di servizio, la pensione privilegiata ordinaria spettante secondo le disposizioni vigenti è liquidata sulla base dello stipendio iniziale degli addetti al

coordinamento e controllo, aumentata del trenta per cento del suo ammontare.

La pensione spettante, in mancanza del coniuge superstite o degli orfani, è liquidata ai genitori e collaterali del personale indicato nei precedenti commi, applicando le percentuali previste dalle norme vigenti sul trattamento economico complessivo di cui ai commi stessi.

Il trattamento speciale di pensione di cui al presente articolo sarà liquidato in relazione alle variazioni nella composizione del nucleo familiare ed ai miglioramenti economici attribuiti al personale in attività di servizio di grado corrispondente a quello posto a base del trattamento pensionistico.

La disposizione di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1980, n. 466, si intende applicabile a favore di tutti gli appartenenti ai corpi e servizi di polizia locale come previsti dalla presente legge.

TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 19.

Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, gli ufficiali e gli agenti di polizia locale di cui agli articoli 5 e 7 che — assunti in seguito a bandi di concorso scaduti prima della entrata in vigore della presente legge — non abbiano mai rivestito la qualifica di agenti di pubblica sicurezza perché le amministrazioni di appartenenza non ne hanno fatto richiesta e ai quali, da parte di queste ultime, non sia stata assegnata un'arma da fuoco oppure non ne sia stata pretesa l'autorizzazione individuale al porto per servizio, è prevista la possibilità di obiezione di coscienza alla detenzione e al porto di armi di ordinanza.

La rinuncia è presentata per iscritto al capo dell'amministrazione di appartenenza ed è irrevocabile. Gli obiettori hanno tutti gli obblighi di servizio e perdono il diritto di detenere e portare armi per ragioni private.

ART. 20.

Il Ministero dell'interno provvede alla emanazione del decreto di cui all'articolo 10, sentite le competenti commissioni parlamentari, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

Sino alla data della emanazione, gli ufficiali e gli agenti di cui agli articoli 5 e 7 della presente legge continuano a detenere e a portare le armi di ordinanza e per servizio in base alle disposizioni vigenti o alle autorizzazioni personali. Tale regime vale anche per i nuovi assunti.

Alla data di entrata in vigore del decreto, tutti i precedenti riconoscimenti o autorizzazioni decadono e subentra il nuovo regime.

Successivamente, con le procedure di cui al primo comma, il ministro potrà aggiornare in tutto o in parte le proprie disposizioni in materia.

ART. 21.

Ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 469, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale di custodia delle case mandamentali dei comuni si intendono adeguati alle disposizioni della presente legge.

ART. 22.

Le regioni e le province autonome, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dovranno emanare le norme previste dagli articoli 13 e 15 ivi stabilendo i tempi di adeguamento dei regolamenti degli enti locali.

ART. 23.

Per quanto non previsto dalla presente legge, si rimanda alle disposizioni previste da leggi speciali, purché compatibili con le norme della presente legge.